

ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Notifica per pubblici proclami - Ricorso n. 7546/12

Con ordinanza n. 1409/13, resa nel ricorso n. 7546/12, il TAR Lazio, sez. III, ha disposto che *“parte ricorrente integri il contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultano inseriti nella lista degli aspiranti commissari per il conferimento dell’abilitazione alle funzioni di professore universitario di I e II fascia nel settore scientifico di che trattasi, all’uopo autorizzando[...] anche la notifica a mezzo di pubblici proclami con indicazione nominativa degli interessati”*. A tanto si provvede qui nei confronti dei Prof.ri: ARZARELLO Ferdinando, BARTOLINI Maria Giuseppina, CALICETI Emanuela, CANNARSA Piermarco, CORANTI Andrea, COLETTI Giulianella, DE BARTOLOMEIS Paolo, DE GIOVANNI Francesco, DE LILLO Silvana, DI VINCENZO Onofrio Mario, FACCHINI Alberto, FRANCAVIGLIA Mauro, GENTILI Graziano, GIAMBRUNO Antonino, GRAFFI Sandro, MONTAGNA Franco, MUNDICI Daniele, OTTAVIANI Giorgio Maria, PACELLA Filomena, PANTANO Pietro Salvatore, PATRIZIO Giorgio Gabriele, PETRONIO Carlo, REGAZZINI Eugenio, RODINO Luigi Giacomo, ROSOLINI Giuseppe, RUSSO Alessandro, SALVATI MANNI Riccardo, SCOPPOLA Carlo Maria.

Il ricorso introduttivo del giudizio ed i successivi motivi aggiunti sono stati promossi dai Prof.ri Maria Teresa Borgato, nata a Rovigo l’11/3/50 (C.F. BRGMTR50C51H620T), Aldo Brigaglia, nato a Palermo il 28/5/44 (C.F. BRGLDA44E28G273O), Paolo Freguglia, nato ad Arcidosso (GR) l’8/1/44 (C.F. FRGPLA44A08A369B), Livia Maria Giacardi, nata a Santa Vittoria D’Alba (CN) il 22/11/1952 (C.F. GCRLMR52S62I316K), Luigi Maierù, nato




a Paludi (CS) il 19/08/42 (C.F. MRALGU42M19G298Q), Luigi Pepe, nato a Piedimonte Matese (CE) il 3/08/47 (C.F. PPELGU47M03G596D) e Clara Silvia Roero, nata ad Alba (CN) il 14/6/52 (C.F. RROCRS52H54A124R), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. Beniamino Caravita di Toritto, Sara Fiorucci e Roberto Santi, con domicilio eletto in via di Porta Pinciana, 6, contro il MIUR e l'ANVUR, per l'annullamento, previa sospensione, del DM n. 76/2012, del DM n. 336/2011, della delibera ANVUR n. 50/2012, del decreto direttoriale MIUR n. 181 del 2012, delle Tabelle delle mediane per i settori bibliometrici pubblicate sul sito dell'ANVUR il 13 e il 27 agosto 2012, delle note dirigenziali nn. 7377, 7378, 7379, 7380, 7381, 7581 del 6 novembre 2012, con cui i ricorrenti sono stati esclusi dalla lista degli aspiranti commissari per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni professore universitario di I e II fascia, delle delibere ANVUR nn. 10/2012 e 88/2012 e di tutti gli atti connessi.

Sunto del ricorso

In attuazione del sistema delineato dal MIUR attraverso i decreti e le delibere impugnati, in data 6 novembre 2012, il MIUR ha escluso i Prof.ri ricorrenti dalle liste per aspiranti commissari per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario di I e II fascia.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 16, C. 3, L. 240/2010, ART. 6 DPR 222/2011, ARTT. 3, 33 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. I provvedimenti impugnati sono illegittimi per violazione del principio di **parità di trattamento**, che ha determinato l'esclusione di **tutti gli storici della matematica** dalle Commissioni nazionali in questione.



Per evitare la suddetta esclusione *a priori* dell'intera categoria, avrebbe dovuto essere prevista una eccezione alla suddivisione generale delle macroaree stabilita dagli allegati al DM n. 76/2012 anche per la Storia della matematica, consentendo l'applicazione, per la stessa, di indicatori non bibliometrici.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 16, C. 3, L. 240/2010, ART. 6 DPR 222/2011, ARTT. 3, 33 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. All'interno del settore concorsuale di appartenenza degli storici della matematica sono state fatte confluire discipline tra loro assolutamente disomogenee e dissimili, in ragione della diversa quantità di produzione scientifica riconosciuta dalle banche dati. Ciò ha determinato un **illegittimo ed irregolare calcolo delle mediane** per l'intero settore concorsuale, con la conseguente illegittima valutazione negativa della produzione scientifica di tutti i Prof.ri di Storia della matematica.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 16, C. 3, L. 240/2010, ART. 6 DPR 222/2010, ARTT. 3, 33 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. La valutazione della produzione scientifica degli aspiranti Commissari, incentrata sul calcolo degli indicatori bibliometrici, si è fondata su banche dati (Scopus e ISI) incomplete, settoriali e parziali.

P.Q.M. Piaccia a codesto Ecc.mo TAR annullare i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto, Avv. Sara Fiorucci,

avv. Roberto Santi

TS13ABA2572 (A pagamento).

